

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

L.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL DEPUTATO MOLINAROLI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
Congedi:			
PRESIDENTE	527		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	527		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-31-B)	528		
PRESIDENTE	528, 532, 534, 539		
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	528, 531, 534, 539		
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	529, 532, 534		
ERMINI	530		
GERMANI	530		
RESCIGNO	533, 534		
Disegni di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):			
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	540		
PRESIDENTE	540		
		PAG.	
		<i>Decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente: (Discussione e ratifica senza modificazioni): Stati di previsione della spesa e dell'entrata dei Ministeri, variazioni agli stati di previsione della spesa e dell'entrata di vari Ministeri e di talune aziende autonome, autorizzazioni all'esercizio provvisorio per gli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48. (520-128)</i>	540
		PRESIDENTE	540
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	543
<hr/>			
		La seduta comincia alle 9,30.	
		DE' COCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(<i>E' approvato</i>).	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Almirante e Angelini.	
		Comunicazione del Presidente.	
		PRESIDENTE. Comunico che il deputato Schiratti è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Rescigno. Interviene, inoltre, a sua richiesta, il deputato Ermini.	

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-31-B).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520-31-B, concernente la ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, e la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali. Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 20 marzo 1950 è stato modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato nella seduta del 2 dicembre 1950, e successivamente discusso dalla nostra Commissione nella seduta del 17 maggio 1951.

Data l'assenza del relatore, onorevole Codacci Pisanelli, riferirò io stesso brevemente, alla Commissione.

In tale ultima seduta, essendo la Commissione sostanzialmente d'accordo sulle modificazioni introdotte dalla Commissione speciale del Senato, la discussione era stata rinviata sulla proposta formulata dall'onorevole Ermini di fissazione di un compartimento dell'A.N.A.S. con sede a Perugia, già sede staccata dipendente. In merito, il Governo si era riservato di assumere opportune informazioni per conoscere le conseguenze di questo elevamento del numero dei compartimenti, onde chiarire se la questione si riducesse a dare al capoluogo dell'Umbria una dignità compartimentale, o se, invece, dovesse recare ad una riforma dell'organico.

La Commissione, in linea di massima, ritenne che vi fosse l'opportunità che anche il capoluogo dell'Umbria avesse una sede compartimentale dell'A.N.A.S., approvando un ordine del giorno Ermini, in tal senso formulato. Invito, pertanto, l'onorevole rappresentante del Governo ad esprimere il suo avviso sulle conseguenze che deriverebbero da questa eventuale modificazione del decreto legislativo in esame.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Riguardo alla istituzione di un compartimento a Perugia, devo ripetere le dichiarazioni da me esposte nell'ultima seduta dedicata a questa discussione. In linea di massima, non ho nulla in contrario alla proposta, pure avvertendo nuovamente che il concetto

di compartimento regionale per l'A.N.A.S. è improprio, inquantoché l'A.N.A.S., per le sue stesse funzioni e per le caratteristiche ad esse relative, non può stabilire una ripartizione di attività a carattere esattamente regionale. Come le ferrovie, infatti, l'A.N.A.S. ha compartimenti delimitati sulla base di criteri funzionali della rete, e non su quelli territoriali riferiti alle regioni.

Ciò spiega perché i suoi attuali compartimenti non coincidano territorialmente con le regioni — pur essendo ad esse riferiti, per facilitarne l'individuazione — inquantoché ogni compartimento ha una parte della regione dalla quale trae il nome, ma spesso sconfinava in quelle vicine, lasciando ad esse una parte del territorio della regione dalla quale prende il nome. La Val d'Aosta, ad esempio, per la quale non esiste compartimento, come una parte della Liguria, sono comprese in quello del Piemonte; il compartimento della Liguria ha competenza su una parte della regione emiliana.

Purtuttavia, anche con queste considerazioni, io non ho difficoltà ad eccettare la proposta Ermini relativa alla istituzione di un compartimento nell'Umbria, con sede a Perugia, dove già esiste una sezione distaccata del compartimento del Lazio.

Il punto sul quale desidero richiamare l'attenzione della Commissione è quello relativo alla conseguente necessità di modificare le tabelle degli organici. Se noi deliberiamo la costituzione di un nuovo ufficio, per coerenza legislativa, evidentemente, occorre provvedere al personale necessario.

Infatti, la istituzione di un nuovo compartimento porta con sé la necessità dell'istituzione di alcuni servizi caratteristici. Occorre, almeno, un nuovo capo compartimento, ed occorrono anche altri servizi, come quello cantonieri, ragioneria, ecc., ora funzionando quelli del Lazio.

Quindi, è necessario modificare anche l'organico del personale. Io ho cercato di ridurre la questione nei limiti più modesti possibili. Abbiamo proposto un aumento di almeno 11 unità, e precisamente: un primo aiutante amministrativo (da sette attuali ad otto); un capo compartimento di seconda classe (da sedici attuali a diciassette); un ingegnere principale di sezione (da sedici a diciassette); un ingegnere di sezione (da ventisei a ventisette); un capo reparto di prima classe, gruppo B (da quaranta a quarantuno); un primo disegnatore (da quattro a cinque); un archivistà (da settantacinque a settantasei); due applicati e due ragionieri.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

E, con questo, ci sembra di avere chiesto il minimo essenziale per far fronte all'eventuale nuova esigenza di funzionamento

Nella precedente seduta dedicata a questo problema, la discussione era stata a questo punto sospesa, perché io ne chiesi il rinvio in attesa del parere dell'onorevole Lucifredi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per la riforma della burocrazia. Prego, pertanto, l'onorevole Lucifredi di esprimere il suo parere in merito.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Premetto che, per quanto riguarda l'esigenza sostanziale di cui si è fatto sostenitore l'onorevole Ermini per l'istituzione di una sede di compartimento a Perugia, non ho alcuna ragione di essere contrario, ed anzi trovo logica la richiesta perché, se è esatto che non v'è coincidenza fra le circoscrizioni regionali e le circoscrizioni dei compartimenti, è d'altra parte vero che fra le regioni d'Italia, attualmente, l'Umbria è quella che non ha compartimento. Perciò, come si è predisposto in altre regioni con i compartimenti dell'agricoltura che stanno trasformandosi in compartimenti regionali, analogamente dovrebbe esser fatto coi compartimenti della viabilità. Quindi, non pongo alcun ostacolo a questa esigenza sostanziale.

Viceversa, mi duole di non essere d'accordo con il Sottosegretario Camangi per quanto riguarda l'ampliamento degli organici. Evidentemente l'esatta considerazione di tale ampliamento è una valutazione tecnica che l'A.N.A.S. e il Ministero dei lavori pubblici devono compiere in primo luogo. Però, a tale valutazione se ne devono affiancare altre due: quella da parte del Ministero del tesoro che dovrebbe essere interpellato, e quella degli uffici della riforma dell'amministrazione, le cui esigenze io attualmente rappresento.

È inutile ripetere, in questa sede, nozioni che tutti conosciamo circa la necessità del procedimento antinflazionistico degli organici.

L'affermazione di tale principio non esclude tuttavia che vi possano essere dei campi o settori in cui effettivamente vi sia carenza di personale; infatti, vi sono servizi che si sono ampliati e che richiedono personale. Ma se continueremo sulla strada deprecata e deprecabile di far sempre questi esami della situazione da un punto di vista parziale, cioè considerando il singolo settore indipendentemente dagli altri, arriveremo all'inflazione. Se si dice per esempio: nel servizio X vi sono 100 persone in più e nel servizio Y ve ne sono 100 in meno, si potrà trovare una soluzione con opportuni spostamenti di personale; ma

se si considerano soltanto i servizi deficitari, non si potranno ridurre gli organici senza sapere nello stesso tempo dove collocare coloro che fanno parte di organici più numerosi.

Ecco perché, essendomi stato affidato questo incarico sulla base delle direttive del Ministro Piccioni, ho sempre dato parere contrario ad ogni forma di allargamento di organici che abbia carattere frammentario e parziale. Ho dovuto dare parere contrario a diversi Ministeri, non escluso il Tesoro, al quale, per una certa categoria di personale, ho dovuto oppormi.

Naturalmente, non posso impedire che la Commissione delibere in senso diverso, ma devo esporre le direttive della riforma che si oppongono, a mio avviso, ad un aumento di personale. Nella specie, se la Commissione si orientasse verso una revisione dei ruoli organici del personale, dovrebbero essere interpellate sia la Commissione finanze e tesoro sia la Commissione degli interni, che in materia di organici ha una competenza primaria.

A titolo personale, vorrei aggiungere una altra considerazione: non conosco se sia indispensabile da un punto di vista tecnico (io ritengo di poter fare questa osservazione soltanto da un punto di vista burocratico e amministrativo) connettere alla istituzione del nuovo compartimento, l'istituzione dei nuovi posti richiesti dal Ministero dei lavori pubblici. Infatti, se consideriamo il decreto legislativo sottoposto al nostro esame, troviamo che nella tabella del personale dei compartimenti della viabilità, ad esso allegata, per quanto riguarda i capi compartimento (personale tecnico di gruppo A) sono previsti tre capi compartimento di prima classe e sedici di seconda classe: in totale 19. Poiché attualmente i capi compartimento sono 16, ritengo che si possano portare a 17 senza modificare l'organico: in altri termini, penso che un capo compartimento che attualmente presta servizio presso la direzione generale dell'A.N.A.S. possa esser trasferito a Perugia. Ritengo che con ciò non ne siano pregiudicati i servizi dell'A.N.A.S. alla direzione generale, perché credo che vi sia un margine per un numero di ingegneri sufficiente per Roma.

Eguale, se consideriamo le altre categorie di impiegati, troviamo che il numero degli appartenenti è piuttosto notevole: i disegnatrici sono ventotto, i capi cantonieri di prima classe centottanta.

Il personale contabile comprende, fra ragionieri principali, ragionieri, viceragionieri, contabili, un totale di 43 persone. Ritengo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

che su 43 se ne possa trasferire uno a Perugia, tanto più considerando, a mio modestissimo avviso, che, se oggi vi è già una sezione staccata, tutt'al più vi saranno da trasferirvi due o tre persone, ed il servizio funzionerà in maniera adeguata.

Quindi, in conclusione, non ho alcuna opposizione alla istituzione del compartimento in Perugia con spostamento di qualche elemento da Roma, senza allargare gli organici.

ERMINI. Ricordo che, nella precedente seduta in cui venne iniziata la discussione di questo emendamento, la Commissione espresse, in linea di massima, parere favorevole alla istituzione del compartimento in Umbria. Quindi, non mi soffermo sulle ragioni che mi spinsero a proporre l'emendamento medesimo.

Con compiacimento, vedo oggi che i rappresentanti del Governo, tanto quello del Ministero dei lavori pubblici quanto l'onorevole Sottosegretario Lucifredi, sono favorevoli anch'essi a tale istituzione; sicché, la questione sostanziale trova favorevole il Governo. Attualmente, mentre il Lazio è oggetto di lavori stradali talvolta ingenti, l'Umbria non riesce ad ottenere alcune varianti di strade per evitare centri abitati, richieste da più di un anno, e di cui si è occupato proprio l'onorevole Camangi. E ciò si spiega, almeno nell'opinione pubblica umbra, col fatto che la sezione di Perugia non può deliberare in materia di lavori e, anche quando si tratta di lavori urgenti, deve attendere da Roma il consenso. Si tratta, quindi, di dare all'Umbria la possibilità di corrispondere ai propri bisogni con uno stanziamento determinato. E finché non si concede la possibilità di deliberare e di avere uno stanziamento per i propri lavori in confronto al Lazio, ciò non sarà risolto.

La questione lamentata è, dunque, di personale. Pur tuttavia, un personale esiste, dato che la sezione umbra già funziona. Si tratta, tutt'al più, di istituire un posto di capo compartimento e di aggiungere uno o due ingegneri e altre due o tre persone negli uffici, quattro o cinque unità in tutto; ed il sottosegretario di Stato ha già fatto presente come il numero dei capi compartimento sia superiore di tre unità al totale dei capi compartimento esistenti. Resterebbero, quindi, a disposizione del centro di Roma sempre due capi compartimento. Mi rendo anche conto delle difficoltà che si presentano per trasferire questo personale, ma l'amministrazione deve soprattutto guardare al buon funzionamento dei servizi. Sopra una cifra complessiva di 43 unità in

tutta Italia, non mi sembra che sia impossibile trovare il personale necessario per l'istituzione del compartimento di Perugia, e ciò anche in armonia a quanto è stato già fatto per le altre regioni in questa materia.

Perugia ha ottenuto di recente il provveditorato alle opere pubbliche per gli stessi motivi per i quali, oggi, si chiede l'istituzione del compartimento dell'A.N.A.S. Sappiamo, poi, quali sono stati i vantaggi per la regione umbra che sono derivati dall'istituzione del provveditorato alle opere pubbliche, soprattutto, perché oggi si conosce quali fondi sono messi a disposizione del provveditorato stesso, e si possono, perciò, compiere i lavori più indispensabili. Inoltre, la regione umbra ha ottenuto anche l'ispettorato generale dell'agricoltura e l'ispettorato per la motorizzazione civile e, di recente, una sezione distaccata della Corte dei conti. Si tratta di organismi di decentramento che sono veramente essenziali per poter rispondere alle esigenze vitali della popolazione. Ora, a me pare che l'Umbria, anche nel settore delle strade, debba essere considerata alla stessa stregua delle altre regioni.

È per questo che io insisto, e ringrazio l'onorevole Sottosegretario Camangi e l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio che presiede il delicato settore della riforma della burocrazia, di essere favorevoli alla istituzione di questo compartimento.

GERMANI. La posizione del Governo è stata chiarita dalle dichiarazioni del Sottosegretario Camangi, favorevole all'istituzione di questo nuovo compartimento stradale. L'onorevole Ermini ha affermato, poi, che secondo la proposta dell'onorevole Camangi sarebbe necessario aggiungere agli 11 posti ripartiti tra le varie categorie, altre tre o quattro unità di personale.

Ora, io chiedo al Governo: non si potrebbe, intanto, procedere all'approvazione e, quindi, all'istituzione di questo compartimento, senza apportare nessuna modifica agli organici, in attesa della futura riforma? Potrebbe essere questa una soluzione transattiva, e nello stesso tempo rappresentare per il momento un risultato soddisfacente. Per quanto riguarda, poi, la modificazione degli organici, ripeto, essa potrebbe essere presa in esame in occasione della riforma dell'amministrazione a cui accennava poc'anzi l'onorevole Lucifredi. Se, invece, dovessimo anche prendere in considerazione la questione degli organici, in tal caso, saremmo costretti a chiedere il parere alla Commissione finanze e tesoro ed alla Commissione interni, le quali non po-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

trebbero rispondere con quella sollecitudine che invece è richiesta dall'importanza di questo disegno di legge. Sarei, pertanto, d'avviso di approvare nella seduta odierna l'istituzione del compartimento, senza fare alcun accenno agli organici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io debbo, per debito di coscienza, precisare la posizione logica e coerente del ministero dei lavori pubblici. Ripeto quello che ho già detto poc'anzi: non mi pare una cosa opportuna legiferare non compiutamente. È evidente che se si costituisce un nuovo compartimento si presenta anche il problema del personale, e non possiamo astenerci dal considerarlo.

Non è del tutto esatto quello che ha affermato il collega Ermini circa i vantaggi che recherebbe l'istituzione di questo compartimento stradale, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di determinati fondi. Evidentemente, l'onorevole Ermini non ha presente la differenza fra l'ordinamento dei provveditori alle opere pubbliche e i compartimenti dell'A.N.A.S. I provveditorati alle opere pubbliche hanno, nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, già fissata la loro quota di fondi, si intende, da destinarsi nell'ambito della loro competenza. Invece, i compartimenti dell'A.N.A.S. non hanno fondi a disposizione: vi è semplicemente una gestione unica, centrale, e i compartimenti dell'A.N.A.S. non sono altro che uffici esecutivi decentrati e, quindi, non hanno alcun potere di disporre e tanto meno hanno a disposizione dei fondi.

L'onorevole Ermini ha, poi, accennato che io mi sto occupando della variante della Somma, opera che, indipendentemente dall'istituzione del compartimento dell'Umbria, riveste, per il suo carattere, importanza generale.

Il problema della Somma è di ordine nazionale e non può essere considerato che da un punto nazionale. I vantaggi derivanti dall'istituzione di un nuovo compartimento dell'A.N.A.S., ripeto, non sono così notevoli, come ha affermato poc'anzi l'onorevole Ermini; in sostanza si arriva ad avere a Perugia un ufficio di maggiore rilevanza.

Per quanto riguarda l'aumento degli organici, anche per il mio orientamento politico, sono generalmente incline a ridurre la burocrazia e non ad aumentarla, e, soprattutto, incline al decentramento di certi servizi. Quindi, non mi sembra opportuno, proprio ora, porre una questione di tal genere. Qui, ci troviamo dinanzi ad una azienda auto-

noima che ha sue particolari caratteristiche, e che ha un personale assai ridotto in confronto alla esuberanza di personale di altre amministrazioni. Credo di non dire niente di inesatto se affermo che l'A.N.A.S. è una delle aziende autonome che riscuote la maggiore fiducia nel Parlamento e nel paese.

L'A.N.A.S. ha un organico di 950 unità, ma tutti devono riconoscere, dati i compiti odierni dell'A.N.A.S., che questo personale, come numero, è insufficiente per le aumentate esigenze del servizio. Io non ho mai parlato di aumento del personale dell'A.N.A.S.; basterebbe pensare a quanto è avvenuto in occasione della istituzione delle nuove classifiche stradali, per vedere come i compiti dell'A.N.A.S. siano aumentati in proporzioni veramente notevoli. Sono state attribuite centinaia di chilometri ai servizi dell'A.N.A.S., senza, peraltro, che fosse prospettata la conseguente necessità di aumentarne gli organici.

Aggiungo, poi, che è in atto il trasferimento all'A.N.A.S. di ben tremila chilometri di strade provinciali nell'Italia centrale e nel Mezzogiorno. Queste strade saranno trasferite all'A.N.A.S. a brevissima scadenza, anzi posso dire che di fatto sono state trasferite, dato che questi tre mila chilometri di strade saranno amministrati con i fondi della Cassa del Mezzogiorno.

Infatti, la Cassa del Mezzogiorno ha ritenuto opportuno affidare all'A.N.A.S. i lavori di sistemazione di queste strade, proprio in vista del passaggio di queste strade all'amministrazione dell'A.N.A.S., e cioè alla rete nazionale. Ora, se si pensa all'ampiezza di tutta la rete stradale nazionale, e a questa si debbono aggiungere altri tremila chilometri, si può avere un'idea della complessa attività dell'A.N.A.S. Aggiungo, infine, che è stata recentemente approvata dal Parlamento una legge con la quale sono stati stanziati 40 miliardi per la sistemazione generale della rete stradale nazionale.

Per quello che riguarda, in particolare, la questione del compartimento di Perugia, debbo anche insistere che non è esatto dire che bene o male si può rimediare con il personale esistente, istituendo una sezione staccata. La sezione staccata è un ufficio molto semplice, costituito da quattro o cinque persone tecniche che esercitano, *in loco*, certe determinate funzioni demandate da Roma, ma la istituzione del compartimento porta per necessità di cose, obbligatoriamente, alla istituzione di certi servizi compartimentali, come ad esempio, quello cantonieri. Sarà, pertanto, necessario un ufficio cantonieri: quello di

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

Roma potrà essere disimpegnato da dieci funzionari amministrativi, quello dell'Umbria, da un solo funzionario. Questa l'ipotesi estrema, ma indubbiamente questo ufficio bisognerà crearlo. E, così, un ufficio ragioneria, sia pure ristretto.

L'aumento di un posto che, per esempio, chiediamo al VI grado del gruppo A del personale tecnico, cioè capo compartimento di seconda classe, corrisponde esattamente e logicamente alla necessità. Infatti, l'organico prevede 16 posti in corrispondenza di 16 compartimenti. Se portate a 17 i capi compartimento, 17 dovranno essere i compartimenti.

Vi sono i tre capi compartimento di prima classe, evidentemente adibiti a funzioni diverse, perché se l'organico in partenza, in aggiunta a quei tre, stabili i capi compartimento di seconda classe uguali al numero dei compartimenti, vuol dire che vi era una ragione che è inutile, oggi, indagare e ricercare.

Lo stesso dicasi per gli ingegneri di sezione; si portano a 17 i compartimenti, dovrà essere aumentato di uno il numero degli ingegneri di sezione.

Quindi — ripeto — ho il dovere di insistere per queste ragioni sulla richiesta di aumento degli organici, pur affermando che sarei disposto, in via subordinata, a rinunciare a una parte di questi undici posti richiesti, ma sempre con la riserva di rivedere il tutto in un successivo momento, perché il problema dell'organico dell'A.N.A.S. dovrà essere risolto completamente a più o meno breve scadenza.

Vorrei proporre, in via subordinata, che si riducesse il numero di 11 a quello ritenuto indispensabile. Se, poi, nemmeno questa proposta, sembra accoglibile, anche in considerazione di quelle necessità di consultazione di altre Commissioni, vorrei che restasse ben inteso, anche con il collega onorevole Lucifredi che, immediatamente dopo, si tratterà il problema dell'organico dell'A.N.A.S., problema che va esaminato, non col giusto preconcetto di fermare qualunque inflazione in materia di personale, ma considerando obiettivamente la situazione dell'Azienda, operando conseguentemente alla situazione stessa e ai compiti che alla stessa sono demandati e saranno demandati prossimamente.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Due sole parole per completare quella che è stata la mia esposizione precedente. È esatissima l'osservazione generale del collega onorevole Camangi, che non si può istituire un ufficio senza fissarne il personale. Piuttosto, ritengo che si tratti di esaminare il problema se fra il personale esi-

stente, adibito ad altri uffici, non se ne possa ricavare una parte da destinare ad un ufficio nuovo.

L'onorevole Camangi ha parlato dei cantonieri: essi sono attualmente 5935. Verosimilmente per il Lazio e l'Umbria vi saranno 700 o 800 cantonieri. Quindi, quell'ufficio di Roma di cui si parlava, che ha, secondo l'ipotesi dell'onorevole Camangi, 10 dipendenti, amministrerà questi 800 cantonieri. Se in seguito questi cantonieri del Lazio invece di 800 dovessero essere 600, cioè 200 destinati a Perugia, niente impedisce che due dei 10 dipendenti che amministrano per il momento 800 cantonieri possano andare a Perugia, perché i rimanenti 8 potranno amministrare i 600 cantonieri di Roma e 2 potranno compiere il lavoro per 200.

Ritorno a sottolineare che gli organici sono tali, a mio avviso, da poter consentire questo spostamento, perché se è stato stabilito un organico e vi è un capo compartimento di prima classe non è a dire che questi dovrà esercitare altre funzioni. Se diciamo capo compartimento di prima classe, questo « prima classe » significa che esplicherà le sue funzioni in compartimenti più importanti, quali potranno essere quelli di Milano, Napoli, ecc. Non so quali siano i più importanti dal punto di vista della rete stradale; comunque, quella persona chiamata capo compartimento dovrà fare il capo compartimento, non andrà alla direzione generale, ove vi sarà il direttore generale, ma rimarrà al compartimento. Questo porta a dimostrare che vi è posto per 17.

D'altra parte, in tutta la legislazione amministrativa è previsto l'incarico del grado superiore.

Concludo insistendo, con sommo rammarico, sulla mia posizione pregiudiziale e mettendo in rilievo che è stata lungi da me l'idea di voler cogliere questa occasione per fare qualcosa di meno che gradito al Ministero dei lavori pubblici e all'A.N.A.S.

Il fatto è che da quando sono stato investito di queste funzioni, non è stato approvato nessun aumento di organico. Sarebbe il primo caso; e non è mia colpa se tale primo caso è proprio quello dell'A.N.A.S.

PRESIDENTE. È stato ampiamente trattato il problema, che si può riassumere in questi termini: se la Commissione intende portare la sua attenzione sull'organico, non esiste nessun emendamento idoneo, e non penso che voglia proporlo il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici; ma se dovesse essere proposto, è chiaro che la proposta medesima dovrebbe essere portata all'esame della I Com-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

missione (Interni) e della IV Commissione (Finanze e tesoro). Quindi, sotto questo aspetto, non credo sia il caso di insistere. L'onorevole Camangi fa presente comunque che, ove dovesse essere istituito il compartimento, in seguito se ne esaminerà la conseguenza.

Quindi, ritengo che si possa accettare l'emendamento, tenendo presente che questa approvazione non vuol significare altro che il riconoscimento della dignità dell'Umbria, che, però, non sarà efficacemente utile fino a quando non si delibererà la questione dell'organico.

Passiamo ora all'emendamento proposto dall'onorevole Rescigno.

Esso riguarda l'articolo 30, di cui do lettura nel testo originario:

« Per coloro ai quali in applicazione dell'articolo precedente sarà conferita la nomina nel grado iniziale dei vari ruoli, il servizio precedentemente prestato sarà computato per la metà agli effetti del compimento dei periodi di anzianità richiesti per le promozioni: ai gradi 10° e 8° per i ruoli di gruppo A; ai gradi 10° e 9° per i ruoli di gruppo B; ai gradi 11° e 10° per i ruoli dei disegnatori e degli assistenti ed ai gradi 12° e 11° per i ruoli del personale d'ordine. Per il quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo A, al grado 9° dei ruoli di gruppo B, al grado 10° dei ruoli dei disegnatori e degli assistenti e al grado 11° del ruolo del personale di ordine, sono ridotti di un anno e mezzo ».

A questo punto l'onorevole Rescigno propone di aggiungere il seguente comma:

« Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo si applica anche agli impiegati dei gruppi A e B, passati nei ruoli dell'A.N.A.S. ai sensi del precedente articolo 28, che anteriormente alla assunzione in ruolo abbiano prestato servizio non di ruolo presso l'A.N.A.S. medesima ».

Il citato articolo 28 è del seguente tenore:

« Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, gli impiegati di ruolo dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, del Genio civile e delle nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso l'A.N.A.S. almeno dal 1° gennaio 1947, potranno chiedere il passaggio nei ruoli dell'A.N.A.S. medesima nei limiti dei posti di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il passaggio è consentito soltanto per il gruppo ed il grado in cui

i richiedenti si trovino alla data della domanda e con la stessa anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

Analogamente il personale del ruolo dei ragionieri del Genio civile che si trovi in temporaneo servizio presso l'A.N.A.S. almeno dal 1° gennaio 1947, potrà chiedere il passaggio nel ruolo del personale contabile dell'A.N.A.S. per il grado corrispondente a quello rivestito e con la stessa anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

Al personale di cui ai precedenti commi si applica la disposizione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282 ».

La sostanza dell'emendamento è di permettere a coloro che erano in servizio non di ruolo di avere lo stesso beneficio.

L'onorevole Rescigno ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

RESCIGNO. L'onorevole Sottosegretario alla Presidenza mi ha gentilmente comunicato il pensiero della Presidenza stessa, che sarebbe il seguente: accogliere l'emendamento da me proposto aggiungendovi queste parole: « che abbiano prestato servizio non di ruolo presso l'A.N.A.S. medesima da data anteriore al 10 giugno 1940 ». Osservo subito, prima di chiarire la questione, che se si aggiungessero tali parole io dovrei ritirare l'emendamento, poiché esso sarebbe inutile. Premetto che l'emendamento, così come redatto, concordato con l'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, vuole rendere giustizia a non più di due o tre persone che si trovano nelle condizioni che dirò. Dunque, nel 1948 fu istituita l'A.N.A.S.; per il personale si assunsero gli avventizi a contratto e si inquadrono ai sensi di quel tale articolo 29. Si comprende, allora, come tali avventizi, presi a contratto senza nessun concorso, dovessero avere almeno un minimo di requisiti, con data anteriore al 10 giugno 1940. Ma questo non ha alcun parallelismo con quello che adesso si vorrebbe aggiungere al mio emendamento. Poi, mentre si assunsero questi avventizi contrattisti, si permise anche a quelli che dipendevano dal Genio civile o dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici o dalla amministrazione delle nuove costruzioni ferroviarie (articolo 28), gente di ruolo, professionisti di gran valore, di passare all'A.N.A.S. Ma a quale condizione? Essi dovevano essere alle dipendenze di queste amministrazioni dal 1° gennaio 1947; senonché, con l'articolo 3 si volle riconoscere il servizio non di ruolo precedentemente prestato, e lo si riconobbe per metà. Ma questo fu concesso

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

soltanto a quei tali contrattisti assunti ai sensi dell'articolo 29, mentre si dimenticarono gli altri professionisti entrati per concorso dipendenti dal Genio civile o dall'amministrazione ferroviaria o dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici. Dimodoché questi contrattisti dell'A.N.A.S., dopo due anni, sono arrivati al grado VIII, mentre i suddetti professionisti di gran valore (non sono che due o tre) sono rimasti ancora al grado IX o X. Questa è tutta la questione. Pertanto, le parole che si vorrebbero aggiungere non hanno nessun riscontro, nessun parallelismo con l'altra questione. Perché la data anteriore al 10 giugno 1940 si richiese per l'assunzione dei contrattisti, non già per riconoscere la metà del servizio non di ruolo prestato, mentre, invece, agli altri si richiese soltanto che fossero alle dipendenze di ruolo dal 1° gennaio 1947. Ora, significherebbe rendere inutile la legge, perché questi pochi funzionari di cui ho parlato sono entrati tutti dopo ed hanno il servizio non di ruolo posteriore al 10 giugno 1940.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei alcuni chiarimenti dall'onorevole Rescigno o dall'onorevole Sottosegretario Camangi sulla sorte toccata ai dipendenti dell'A.N.A.S. che si trovavano nella situazione di cui all'articolo 29, ma sono stati assunti da data posteriore al 10 giugno 1940. In altri termini, qual'è la posizione di coloro che sono stati assunti nel 1941-42-43 e 1944? Perché l'unica preoccupazione che ha dettato questa mia osservazione — alla quale non annetto gran valore, e se non è fondata, sono disposto a ritirarla — è stata questa: sembrerebbe strano che le persone di cui all'articolo 29, le quali siano state assunte nel 1941-42-43, non abbiano questo beneficio, mentre lo stesso può toccare a quelli cui si riferisce l'articolo 28, anche se sono stati assunti nel 1945-46. Evidentemente ciò sarebbe una sperequazione.

RESCIGNO. Io credo che quando l'articolo 30 ha voluto riferirsi a coloro che sono stati assunti in applicazione dell'articolo 29, abbia voluto riferirsi al modo di assunzione e non tanto al servizio prestato.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quelli dell'articolo 29 si presuppone la data del 10 giugno.

RESCIGNO. Comunque non mi sembra necessaria una corrispondenza con gli altri. La differenza è profonda; gli altri hanno, infatti, superato un concorso per entrare nel Genio civile.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei esporre un

rilevato: nell'ipotesi dell'articolo 28 si contempla la posizione di impiegato di ruolo nell'amministrazione centrale, ma questi tali, in teoria, potrebbero essere diventati di ruolo anche successivamente, sicché avrebbero potuto essere assunti nel 1945, 1946 e 1947 come avventizi. Quindi, dare un grosso vantaggio ad un avventizio assunto nel 1945 perché diventato di ruolo nel 1947 e non darlo a quelli assunti nel 1941, mi sembrerebbe scarsamente opportuno. Ad ogni modo, io mi rimetto a quello che sarà l'orientamento del collega Sottosegretario per i lavori pubblici, più competente in materia.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non avrei alcuna difficoltà ad accogliere l'emendamento, perché questo servirebbe ad eliminare posizioni di sfavore in cui si sono venuti a trovare i funzionari di ruolo a seguito del concorso vinto presso l'amministrazione dei lavori pubblici e successivamente passati nei ruoli dell'A.N.A.S., dove prestavano già servizio come comandati. Però, se questo si vuol raggiungere, mi sembra che l'emendamento dovrebbe essere completato con una aggiunta. L'emendamento dice: « Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo si applica anche agli impiegati dei gruppi A e B passati nei ruoli dell'A.N.A.S. ai sensi del precedente articolo 28, che anteriormente alla assunzione in ruolo abbiano prestato servizio non di ruolo presso la A.N.A.S. medesima ». Qui bisognerebbe aggiungere: « o presso gli enti che l'hanno preceduta nella gestione delle strade statali ». Come è noto, l'A.N.A.S., a un certo momento, è stata sciolta e gli uffici del Genio civile l'hanno sostituita per un periodo di tempo; poi, è stata ricostituita. Quindi, bisogna tener conto anche di questo; se l'emendamento viene così corretto dichiaro di essere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo alla votazione delle modificazioni apportate dalla Commissione speciale del Senato, sulle quali la Commissione nella precedente seduta del 17 marzo 1951, manifestò il proprio avviso favorevole.

Voteremo gli emendamenti Rescigno ed Ermini secondo l'ordine degli articoli.

La Commissione del Senato ha introdotto una nuova modificazione all'articolo 1:

« Art. 1. — Tra la lettera c) e la lettera d), che diventa e), è inserita la seguente:

« d) controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

Pongo, ora, in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 12, approvata dalla Commissione del Senato:

« Art. 12. — È soppresso il secondo comma ».

(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato la seguente modificazione all'articolo 15:

« Art. 15. — La disposizione di cui alla lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) dal capo del servizio tecnico centrale e dagli ispettori generali tecnici ».

Il Senato ha, così, integralmente sostituito l'articolo 15:

Art. 15. — È sostituito dal seguente.

« Il Consiglio d'amministrazione è composto:

- a) del Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;
- b) del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;
- c) del direttore generale;
- d) del direttore del servizio amministrativo;
- e) del direttore dei servizi tecnici e degli ispettori generali tecnici;
- f) del direttore capo di ragioneria;
- g) di due Consiglieri di Stato;
- h) di un sostituto avvocato generale dello Stato;
- i) di un designato dal Ministero dell'interno;
- l) di un designato dal Ministero delle finanze;
- m) di un designato dal Ministero del tesoro;
- n) di un ufficiale generale o di un ufficiale superiore designato dal Ministero della difesa;
- o) del funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;
- p) di un designato dal Ministero dei trasporti;
- q) di un designato dall'Automobil Club Italiano;
- r) di un designato dal Touring Club Italiano;
- s) di un tecnico docente nella facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma;
- t) di un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla

Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa.

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

La Commissione del Senato ha introdotto una modifica anche all'articolo 16:

Art. 16. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), del precedente articolo 15 sono nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi competenti ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione la sostituzione dell'articolo 17 approvata dal Senato.

Art. 17. — È sostituito dal seguente:

« Il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto:

- a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
- b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;
- c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale, affidata alla Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade;
- d) sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati per la manutenzione ordinaria;
- e) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importo superiore a cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo superiore a cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
- f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire dieci milioni;
- g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrat-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

tuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la metà dell'importo contrattuale;

h) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione di nuove autostrade;

i) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

l) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica della Azienda;

m) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;

n) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli dell'Azienda;

o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno dieci consiglieri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

(E approvata).

La nostra Commissione aveva approvato la seguente modifica dell'articolo 19:

« Art. 19. — La disposizione di cui alla lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) dal capo del servizio tecnico centrale e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede ».

Pongo in votazione la ulteriore modificazione apportata dalla Commissione del Senato a tale articolo:

Art. 19. — Le disposizioni di cui alle lettere c) e g) sono sostituite dalle seguenti:

« c) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede; ».

g) dal designato dal Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione ».

(E approvata).

Pongo in votazione la sostituzione, approvata dal Senato, dell'articolo 20 con il seguente:

Art. 20. — È sostituito dal seguente:

« Il parere del Comitato è richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo complessivo fra lire cinquanta milioni e cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire quindici milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio di amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il limite del quinto, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive variazioni;

c) sulla istituzione di liti attive;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penali contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire tre milioni ma non le lire dieci milioni;

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncane contestazioni giudiziarie qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera d);

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione superi le lire cinquecentomila ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

h) sui movimenti dei funzionari preposti ai compartimenti regionali della viabilità statale e alle divisioni amministrative della Direzione generale od a funzioni più elevate;

i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro consiglieri oltre quella di chi lo presiede.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la sostituzione, approvata dal Senato, dell'articolo 21 con il seguente:

Art. 21. — È sostituito dal seguente:

« È richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire dieci milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire quindici milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;

c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;

d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa;

e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonché alla concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni.

« Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, è sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la modifica introdotta dal Senato all'articolo 23:

Art. 23. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la modifica introdotta all'articolo 27:

Art. 27. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il rimanente personale non di ruolo comunque denominato, già appartenente alla cessata Azienda autonoma statale della strada, ovvero alla cessata direzione generale della viabilità statale o ai dipendenti uffici del Genio civile per la viabilità statale, ovvero appartenente agli uffici centrali e periferici della A.N.A.S., il quale all'atto della entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovi a prestare servizio senza interruzione con mansioni impiegate da data anteriore al 1° maggio 1947 presso la direzione generale dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali preposti alla gestione delle strade statali, sarà classificato dalla predetta data del 1° maggio 1947 nella categoria stabilita per gli avventizi statali dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e fruirà del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni ».

(*È approvata*).

Il testo originario dell'articolo 30 era del seguente tenore:

« Per coloro ai quali, in applicazione dell'articolo precedente, sarà conferita la nomina nel grado iniziale dei vari ruoli, il servizio precedentemente prestato sarà computato per la metà agli effetti del compimento dei periodi di anzianità richiesti per le promozioni:

ai gradi 10° e 8° per i ruoli di gruppo A;
ai gradi 10° e 9° per i ruoli di gruppo B;
ai gradi 11° e 10° per i ruoli dei disegnatori e degli assistenti ed ai gradi 12° e 11° per i ruoli del personale d'ordine.

Per il quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni al grado 8° dei ruoli

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

di gruppo *A*, al grado 9° dei ruoli di gruppo *B*, al grado 10° dei ruoli dei disegnatori e degli assistenti e al grado 11° del ruolo del personale di ordine, sono ridotti di un anno e mezzo ».

Pongo in votazione l'emendamento Re-
seigno con la modifica proposta dal Governo:

Art. 30. — È aggiunto il seguente terzo comma:

« Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo si applica anche agli impiegati dei gruppi *A* e *B*, passati nei ruoli dell'A.N.A.S. ai sensi del precedente articolo 28, che, anteriormente alla assunzione in ruolo, abbiano prestato servizio non di ruolo presso l'A.N.A.S. medesima o presso gli Enti che l'hanno preceduta nella gestione delle strade statali ».

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato la seguente modifica all'articolo 32:

Art. 32. — Le disposizioni di cui alla lettera *a*) sono sostituite dalle seguenti:

a) sino al massimo della metà, mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'Azienda, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, all'atto del concorso, nell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verteranno:

1°) per i tecnici, sulla costruzione di ponti, strade e tecnica delle pavimentazioni stradali;

2°) per il personale amministrativo di gruppo *A* e per quello contabile: sulle materie previste dalle norme vigenti all'atto del concorso per il corrispondente personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

3°) per il personale amministrativo di gruppo *B* sulle seguenti materie: *a)* nozioni di diritto privato e amministrativo; *b)* nozioni sui servizi e sulla legislazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.; *c)* nozioni di contabilità generale e amministrativa del patrimonio dello Stato. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vi-

genti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello da svolgere. I posti saranno conferiti in base a graduatoria di merito formata dalle Commissioni di cui al precedente articolo 29 ».

Pongo in votazione il testo dell'ulteriore modifica all'articolo 32, approvata dalla Commissione del Senato:

Art. 32. — Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Sempre nella prima applicazione del presente decreto, i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *C* e del personale subalterno, dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 29 e 31, primo comma, saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ai quali possono prender parte tutti gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovino a prestare servizio senza interruzione presso gli uffici dell'Azienda da data anteriore al 1° maggio 1947 e che abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei rispettivi ruoli. Tali posti saranno conferiti in base a graduatoria formata rispettivamente dalle Commissioni di cui ai precedenti articoli 29, lettera *d*) e 31 ».

(È approvata).

Do lettura del testo originario dell'articolo 51:

« La consulenza legale dell'Azienda è affidata all'Avvocatura dello Stato.

Nelle vertenze che la interessano, l'Azienda, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentata dal Ministro per i lavori pubblici.

Il patrocinio legale è affidato all'Avvocatura dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato assume, altresì, la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell'Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunità.

Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunciato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori per i quali è sufficiente la notifica direttamente al Ministro

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

presso gli uffici centrali o periferici della Azienda ».

Pongo in votazione la modificazione apportata dalla Commissione del Senato all'ultimo comma di tale articolo:

Art. 51. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunciato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di opposizione ad ingiunzione come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o dinanzi agli arbitri, per i quali è sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda ».

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 56-bis (nuovo), introdotto dalla Commissione speciale del Senato:

« Fino al 31 dicembre 1951, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, l'A.N.A.S. è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo nuovo articolo, ag-

giunto dalla Commissione del Senato dietro suggerimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, dovrebbe essere modificato nel senso di sostituire la data del 31 dicembre 1951 con quella del 30 giugno 1952. Mentre, infatti, si pensava che la legge sarebbe andata in vigore due o tre mesi fa, essa ha ritardato fino ad ora e, presumibilmente, ritarderà ancora qualche tempo prima di potere entrare in vigore: di conseguenza, lasciare il termine del 31 dicembre 1951 per l'autorizzazione prevista dall'articolo significherebbe annullare di valore l'autorizzazione stessa. In questo senso presento un emendamento.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il nuovo articolo 56-bis, introdotto dalla Commissione del Senato, con l'emendamento presentato dal Sottosegretario per i lavori pubblici tendente a sostituire le parole: « Fino al 31 dicembre 1951 », con le parole: « Fino al 30 giugno 1952 ».

(È approvato).

L'articolo 56-bis rimane, quindi, così formulato:

Art. 56-bis (nuovo). — « Fino al 30 giugno 1952, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, la A.N.A.S. è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del testo originario della tabella B allegata al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547:

TABELLA B.

Compartimenti della viabilità.

Territorio	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1. — Lazio e Umbria	Roma	Perugia
2. — Toscana	Firenze	
3. — Liguria	Genova	
4. — Piemonte	Torino	
5. — Lombardia	Milano	
6. — Venezia Tridentina e Cadore	Bolzano	
7. — Veneto e Friuli	Venezia	Udine
8. — Emilia e Romagna	Bologna	
9. — Marche	Ancona	
10. — Abruzzi	Aquila	Pescara
11. — Campania e Molise	Napoli	Campobasso
12. — Puglia	Bari	Foggia-Lecce
13. — Lucania	Potenza	
14. — Calabria	Catanzaro	Reggio Calabria-Cosenza
15. — Sicilia	Palermo	Catania
16. — Sardegna	Cagliari	Sassari

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

Do lettura della tabella quale risulta con le modifiche proposte dall'onorevole Ermini:

La tabella B è sostituita dalla seguente:

Compartimenti della viabilità.

Territorio	Sede	Sezioni staccate dipendenti
1. — Lazio	Roma	
2. — Umbria	Perugia	
3. — Toscana	Firenze	
4. — Liguria	Genova	
5. — Piemonte	Torino	
6. — Lombardia	Milano	
7. — Venezia Tridentina e Cadore	Bolzano	
8. — Veneto e Friuli	Venezia	Udine
9. — Emilia e Romagna	Bologna	
10. — Marche	Ancona	
11. — Abruzzi	Aquila	Pescara
12. — Campania e Molise	Napoli	Campobasso
13. — Puglia	Bari	Foggia-Lecce
14. — Lucania	Potenza	
15. — Calabria	Catanzaro	Reggio Calabria-Cosenza
16. — Sicilia	Palermo	Catania
17. — Sardegna	Cagliari	Sassari

La pongo in votazione.

(E approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente, concernenti: Stati di previsione della spesa e dell'entrata dei ministeri, variazioni agli stati di previsione della spesa e dell'entrata di vari ministeri e di talune aziende autonome, autorizzazioni all'esercizio provvisorio per gli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48. (520-128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, senza modificazioni, di decreti legislativi emanati dal Go-

verno durante il periodo dell'Assemblea Costituente, concernenti: « Stati di previsione della spesa e dell'entrata dei ministeri, variazioni agli stati di previsione della spesa e dell'entrata di vari ministeri e di talune aziende autonome, autorizzazioni all'esercizio provvisorio per gli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« I seguenti decreti legislativi sono ratificati ».

(E approvata).

La formula di ratifica costituirà la prima parte dell'articolo unico del disegno di legge di ratifica.

La seconda parte sarà costituita dal seguente elenco dei decreti legislativi da ratificare:

6 agosto 1946, n. 92. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46.

6 settembre, 1946, n. 125. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 126. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 127. — Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 128. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 129. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 130. — Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 131. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 132. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 133. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 134. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 135. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 136. — Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 137. — Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 138. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 139. — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 140. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 141. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 142. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

29 novembre 1946, n. 457. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario.

18 gennaio 1947, n. 9. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario.

18 gennaio 1947, n. 32. — Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1946-47.

7 aprile 1947, n. 225. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario.

22 marzo 1947, n. 246. — Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana e del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1946-47, per occorrenze di carattere straordinario.

18 maggio 1947, n. 515. — Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri militari per l'esercizio finanziario 1946-47 per spese concernenti il personale salariato.

30 maggio 1947, n. 518. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario.

30 giugno 1947, n. 531. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario, (quinto provvedimento).

30 giugno 1947, n. 532. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanzia-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

rio 1946-47, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario (sesto provvedimento).

30 giugno 1947, n. 540. — Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1946-47.

30 giugno 1947, n. 541. — Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni militari per l'esercizio finanziario 1946-47.

30 giugno 1957, n. 542. — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-48.

22 agosto 1947, n. 807. — Proroga al 31 dicembre 1947 del termine stabilito con decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 542, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-48.

29 settembre 1947, n. 1165. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

3 ottobre 1947, n. 1232. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1947-48, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario (primo provvedimento).

26 ottobre, n. 1255. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (secondo provvedimento).

27 novembre 1947, n. 1310. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario (terzo provvedimento).

19 ottobre 1947, n. 1313. — Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e dell'interno ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47.

27 dicembre 1947, n. 1446. — Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 del termine per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1947-48.

9 dicembre 1947, n. 1481. — Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario (quarto provvedimento).

31 dicembre 1947, n. 1701. — Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

26 gennaio 1948, n. 71. — Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa italiana e dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48 (sesto provvedimento).

11 febbraio 1948, n. 166. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 179. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 180. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 181. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 182. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 183. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 184. — Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 185. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 186. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 187. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 188. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 189. — Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 190. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 191. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 192. — Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 193. — Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1947-48.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

25 marzo 1948, n. 194. — Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 195. — Stato di previsione dell'entra e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48.

26 marzo 1948, n. 278. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (settimo provvedimento).

26 marzo 1948, n. 279. — Variazioni allo stato di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48 (ottavo provvedimento).

2 aprile 1948, n. 473. — Variazioni ed aggiunte allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

11 aprile 1948, n. 494. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1947-48 (nono provvedimento).

11 aprile 1948, n. 529. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (decimo provvedimento).

11 aprile 1948, n. 537. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1947-48 (undicesimo provvedimento).

7 maggio 1948, n. 670. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (dodicesimo provvedimento).

7 maggio 1948, n. 692. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1947-48 (tredicesimo provvedimento).

7 maggio 1948, n. 693. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (quattordicesimo provvedimento).

Pongo in votazione il suddetto elenco che costituirà la seconda parte dell'articolo unico.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali » (*Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato*) (520-31-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Ratifica, senza modificazioni, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente concernenti: « Stati di previsione della spesa e dell'entrata dei Ministeri, variazioni agli stati di previsione della spesa e dell'entrata di vari Ministeri e di talune Aziende autonome, autorizzazioni all'esercizio provvisorio per gli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48 » (520-128):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Basile, Bettiol Giuseppe, Bianco, Biasutti, Cappugi, Cerabona, Chini Cocoli Irene, Codacci Pisanelli, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fabriani, Germani, Luzzatto, Marazza, Molinaroli, Notarianni, Quarello, Rapelli, Rescigno, Sampietro Umberto, Spoleti, Tarozzi e Tesauero.

Sono in congedo:

Almirante e Angelini.

La seduta termina alle 12.